

GAETANO ARENA

Vistilia, matrona, prostituta e infine bandita: *libido feminarum* o voce del dissenso nella Roma tiberiana?

1. Vistilia... licentiam stupri apud aediles vulgaverat

Lo storico Tacito riferisce negli *Annales* un evento, all'apparenza secondario, verificatosi nella Roma d'età tiberiana, più precisamente nel 19 d.C.:

eodem anno gravibus senatus decretis libido feminarum coercita cautumque, ne quaestum corpore faceret cui avus aut pater aut maritus eques Romanus fuisset. Nam Vistilia, praetoria familia genita, licentiam stupri apud aediles vulgaverat, more inter veteres recepto, qui satis poenarum adversum impudicas in ipsa professione flagitii credebant. Exactum et a Titidio Labeone, Vistiliae marito, cur in uxore delicti manifesta ultionem legis omisisset. Atque illo praetendente sexaginta dies ad consultandum datos necdum praeferisse, satis visum de Vistilia statuere; eaque in insulam Seriphon abdita est.

“Nel medesimo anno [i.e. 19 d.C.], per mezzo di severi provvedimenti assunti dal senato, fu repressa la dissolutezza delle donne e venne disposto che non mercificasse il proprio corpo colei che avesse avuto un cavaliere romano come nonno o padre oppure marito. Vistilia, infatti, nata da famiglia pretoria, aveva pubblicamente dichiarato al cospetto degli edili il fatto di esercitare la prostituzione, secondo una consuetudine vigente fra gli antichi, i quali ritenevano che nella stessa denuncia della (propria) *infamia* risiedesse un castigo bastevole a carico di donne sfrontate. Fu chiesto anche a

Titidio Labeone, marito di Vistilia, perché non avesse fatto ricorso alla condanna prevista dalla legge contro il crimine commesso dalla moglie, manifestamente colpevole del reato. E, di fronte alla sua obiezione che non erano ancora trascorsi i sessanta giorni concessi per assumere una determinazione (al riguardo), parve sufficiente deliberare in merito a Vistilia; e costei venne confinata nell'isola di Serifo [nelle Cicladi, a sud di Ceo]” (t.d.A.)¹.

Dal punto di vista lessicale le informazioni offerte da Tacito si condensano intorno a due fondamentali nuclei concettuali, l'uno relativo alla sfera etico-sessuale, l'altro ascrivibile a quella giuridica, entrambi comunque riconducibili sul piano semantico alla *lex Iulia de adulteriis coercendis* (vd. *Infra* par. 2) e tra loro posti in stretta connessione attraverso una parola chiave, *flagitium*, qui chiaramente adoperata nel senso di *infamia*, vocabolo “tecnico” indicante un vero e proprio marchio, etico e giuridico al tempo stesso (vd. *Infra* par. 2): la *libido feminarum* è ritenuta la causa scatenante sia del *quaestum corpore*, dunque del *meretricium*, sia dello *stuprum*, termine qui adoperato impropriamente in luogo di *adulterium* (vd. *infra* par. 2), fattispecie ambedue configurate in ogni caso come *delictum*, punito con la *relegatio in insulam* (fig. 1).

2. Feminae famosae... lenocinium profiteri cooperant

Come si apprende dallo stesso Tacito, appena due anni prima della vicenda di Vistilia² si verificò un fatto, per certi versi simile, che vide come protagonista un'altra donna, Appuleia Varilla, pronipote di Augusto³:

adolescebat interea lex maiestatis. Et Appuleiam Varillam, sororis Augusti neptem, quia probrosis sermonibus divum Augustum ac Tiberium et matrem eius inlusisset Caesarique conexa adulterio teneretur, maiestatis delator arcessebat. De adulterio satis caveri lege Iulia visum; maiestatis crimen distingui Caesar postulavit damnarique, si qua de Augusto in religiose dixisset: in se iacta nolle

¹ Tac. *ann.* II 85, 1-3. Sui tratti inospitali di questo luogo di relegazione e sul suo “circuito isolante” di sponde si vedano le testimonianze raccolte da Biffi 2017, 185; cfr. anche Büchner 1923, 1729-1733; Borca 2000, 33 n. 19; 144; 153 n. 20. Su taluni aspetti squisitamente filologici del passo tacitiano cfr. Phillimore 1915, 41; Fletcher 1940, 185.

² Il *decretem* concerneva donne il cui nonno, padre o marito fosse di rango equestre, ma il divieto doveva assai verosimilmente costituire una sorta di “soglia minima” e riguardare certamente anche le matrone di origine senatoria, ossia quella di Vistilia e di suo marito: Mette-Dittmann 1991, 101: «alse eine Art Mindestgrenze».

³ Cfr. Raepsaet-Charlier 1987, I, 99-100 (*Appuleia Varilla* 85).

Vistilia, matrona, prostituta e infine bandita

ad cognitionem vocari. Interrogatus a consule, quid de iis censeret, quae de matre eius locuta secus argueretur, reticuit; dein proximo senatus die illius quoque nomine oravit, ne cui verba in eam quoquo modo habita crimini forent. Liberavitque Appuleiam lege maiestatis: adulterii graviorem poenam deprecatus, ut exemplo maiorum propinquis suis ultra ducentesimum lapidem removeretur suasit. Adultero Manlio Italia atque Africa interdictum est.

“Frattanto riacquisiva vigore la legge di lesa maestà. E un delatore [nel 17 d.C.] trascinava in giudizio per questo reato Appuleia Varilla, nipote della sorella di Augusto [i.e. Ottavia Maggiore, in realtà sorellastra del *princeps* e nonna paterna di Appuleia], perché aveva oltraggiato con espressioni ingiuriose il divo Augusto, Tiberio e la madre di costui [i.e. Livia Drusilla] e, pur essendo connessa con un imperatore da vincoli di parentela, viveva in stato di adulterio. Quanto a quest’ultimo si ritenne che la *lex Iulia* provvedesse in misura adeguata; per quel che attiene al crimine di lesa maestà Cesare chiese che fosse operata una distinzione e (che Appuleia) venisse condannata qualora ella avesse detto qualcosa di irriverente sul conto di Augusto: per le offese contro di lui [i.e. Tiberio] non volle che fosse dato corso all’istruttoria. Quando il console gli chiese che pensasse di quelle cose, le quali sarebbero state altrimenti contestate se ella avesse parlato male di sua madre, rimase in silenzio; poi, nella successiva seduta del senato, pregò, anche a nome di quella [i.e. sua madre], che (Appuleia) non fosse comunque incriminata per le parole pronunciate contro di lei. E proscioglie Appuleia dall’accusa di lesa maestà: deplorata come alquanto severa la condanna per adulterio, persuase i congiunti di lei ad allontanarla, secondo l’esempio degli antenati, oltre duecento miglia [da Roma]. Al complice nell’adulterio, Manlio, fu vietato di risiedere in Italia e Africa” (t.d.A.)⁴.

Nel 17 Appuleia fu in effetti accusata di due reati, ossia lesa maestà e *adulterium*: mentre per quest’ultimo esisteva già la *lex Iulia*, per il *crimen maiestatis*, invece, Tiberio introduce un distinguo tra l’offesa recata direttamente a lui e quella rivolta ad Augusto, prozio dell’imputata. È appena il caso di notare come in questo passo la terminologia adoperata dallo stesso Tacito sia tecnicamente ineccepibile, a riprova del fatto che la configurazione giuridica dei *crimina* contestati ad Appuleia era ben chiara, mentre assai meno lo era quella del *delictum* imputato a Vistilia (vd. *Infra* par. 4).

⁴ Tac. *ann.* II 50, 1-3.

I due passi tacitiani concernenti le vicende, simili ma niente affatto identiche, di Vistilia e Appuleia Varilla sollecitano in effetti un confronto anche con una notizia contenuta nella *Vita* svetoniana di Tiberio:

matronas prostratae pudicitiae, quibus accusator publicus decesset, ut propinqui more maiorum de communi sententia coercent auctor fuit. Eq(uiti) R(omano) iuris iurandi gratiam fecit, uxorem in stupro generi compertam dimitteret, quam se numquam repudiaturum ante iuraverat. Feminae famosae, ut ad evitandas legum poenas iure ac dignitate matronali exsolverentur, lenocinium profiteri cooperant, et ex iuventute utriusque ordinis profligatissimus quisque, quominus in opera scaenae harenaeque edenda senatus consulto teneretur, famosi iudicii notam sponte subibant; eos easque omnes, ne quod refugium in tali fraude cuiquam esset, exilio adfecit.

“[Tiberio] fece in modo che i parenti punissero con una decisione comune, secondo il costume degli antenati, le matrone svergognate, per le quali mancasse un pubblico accusatore. Sciolse dal giuramento un cavaliere romano, affinché mandasse via la moglie sorpresa in adulterio con il genero, per quanto prima avesse giurato che mai l’avrebbe ripudiata. Donne di mala fama, per liberarsi del diritto e della dignità matronale onde evitare le pene previste dalle leggi, cominciavano a dichiarare pubblicamente l’esercizio della prostituzione e qualunque giovane depravatissimo appartenente a entrambi gli ordini si esponeva spontaneamente al marchio dell’*infamia*, di modo che un decreto del senato non gli impedisse di dare spettacolo sul palcoscenico e nell’arena; [Tiberio] esiliò tutti costoro, maschi e femmine, affinché in una simile scelleratezza non vi fosse scampo alcuno per nessuno” (t.d.A.)⁵.

Anche qui, come nel passo tacitiano su Vistilia, si riscontra l’uso di termini pertinenti sia alla sfera morale e sessuale (*prostrata pudicitia, famosae feminae, lenocinium*) sia a quella giuridica (*fraus, exilium*) e, pure in questo caso, il giunto fra i due piani è rappresentato da una perifrasi (*famosi iudicii nota*) adoperata in luogo del vocabolo “tecnico” *infamia*. Svetonio parrebbe alludere nella parte iniziale del testo ad Appuleia Varilla (*matronas... fuit*) e in quella terminale a Vistilia (*feminae famosae... cooperant*), pur inserendo, però, nella parte centrale, una notizia “altra”, diversa, riguardante un cavaliere romano: sembrerebbe dunque che,

⁵ Suet. *Tib.* 35, 1-2; cfr. Braginton 1944, 400 n. 87; vd. anche *Infra* sul significato di *exilium*.

Vistilia, matrona, prostituta e infine bandita

a parere del biografo, i tre casi riportati, simili ma non uguali, fossero comunque da tenere ben distinti, in quanto rientranti nell’ambito di fattispecie differenti.

Ora, per quanto manchi sia a Tacito – almeno nel caso di Vistilia – sia a Svetonio la precisione terminologica propria del giureconsulto, si deve tuttavia riconoscere che tanto lo storico quanto il biografo si trovano a descrivere una situazione – quella dell’autodenuncia come prostitute – difficilmente inquadrabile con assoluta chiarezza dal punto di vista giuridico. Le notizie fornite da entrambi, inoltre, presentano a loro volta alcune analogie contenutistiche con un senatoconsulto riferito dal giurista Papiniano e in forza del quale erano possibili l’accusa e la condanna per adulterio di quelle donne che, *evitandae poenae adulterii gratia*, si davano al meretricio o allo spettacolo⁶: nonostante alcune divergenze, secondo Carla Fayer, non sussisterebbe tuttavia dubbio alcuno sul fatto che i tre autori stiano descrivendo «il malcostume di alcune donne dell’alta società, mogli, figlie, nipoti di senatori e di cavalieri, che, per aggirare la *lex Iulia de adulteriis*... si esibivano sulla scena o esercitavano il mestiere più antico del mondo, preferendo il disonore e la riprovazione sociale piuttosto che “frenare” la loro *libido* e rinunciare ai vantaggi di una vita più libera»⁷.

Numerosi studiosi, poi, hanno ritenuto la relegazione di Vistilia a Serifo una conseguenza del senatoconsulto di *Larinum* (oggi Larino, in Molise)⁸, dove è stata rinvenuta una tavola bronzea recante la prima parte, lacunosa, di un senatoconsulto dello stesso anno 19 d.C. mirante a vietare ai giovani di entrambi i sessi, appartenenti a famiglie senatorie o equestri, di esibirsi negli spettacoli teatrali e nei *ludi gladiatorii*; nella seconda parte, di fatto mancante, si è ipotizzato che fosse riportato il testo o del medesimo senatoconsulto oppure di un altro, contenente le disposizioni per reprimere quel malcostume e quella dissolutezza femminili, stigmatizzati appunto da Tacito, Svetonio e Papiniano⁹. In effetti, però, Carla Ricci ha inteso mettere in guardia da questa «suggestiva, sebbene fragile, tentazione ricostruttiva. Questa ‘tentazione’ ha portato a interpretare il reperto epigrafico come conferma di testimonianze letterarie già note [Tac. *ann.* II 85, 1-3; Suet. *Tib.* 35; *Dig.* XLVIII 5, 11, 2]», le quali, invece, «a un attento esame, mostrano di non concordare con la testimonianza epigrafica, né completamente tra loro»¹⁰.

⁶ *Dig.* XLVIII 5, 11, 2 (Papinianus 2 *de adult.*): *mulier, quae evitandae poenae adulterii gratia lenocinium fecerit aut operas suas in scaenam locavit, adulterii accusari damnarique ex senatus consulto potest.*

⁷ Fayer 2005, 349; cfr. Fayer 2013, 584-585.

⁸ Cfr. Levick 1983, 111; Raepsaet-Charlier 1987, I, 638 (*Vistilia 815*); Treggiari 1991, 297; McGinn 1998, 248; Botermann 2003, 422-423.

⁹ AE 1978, 145 (=EDCS-63900074). Sull’interpretazione complessiva del documento si è in effetti aperto fra gli studiosi un serrato dibattito, che tuttavia esula dal *focus* del presente contributo: per la bibliografia relativa si rinvia a Fayer 2005, 350-351; Ricci 2006.

¹⁰ Ricci 2006, 51-53.

Secondo la legislazione augustea sull’adulterio – inquadrabile all’interno di un ben più articolato riassetto normativo fortemente voluto dal *princeps* al fine di ripristinare la moralità dei costumi dei ceti altolocati – agli uomini non era permesso avere rapporti sessuali fuori dal matrimonio con donne nubili o vedove, anche se essi potevano intrattenere relazioni con prostitute, mentre alle donne di elevata condizione era tassativamente negata qualunque possibilità di avventure extraconiugali¹¹. La politica augustea concernente la vita matrimoniale e la pianificazione familiare si tradusse, com’è noto, sia in provvedimenti con finalità d’incremento demografico (*lex Iulia de maritandis ordinibus* del 17 a.C. e *lex Papia Poppaea nuptialis* del 9 d.C., poi fuse in unico testo legislativo, la *lex Iulia et Papia*) sia in una normativa diretta alla repressione criminale dell’adulterio, ovvero la *lex Iulia de adulteriis coercendis* (approvata nel 18 o nel 17 a.C.), nella quale convergevano due esigenze basilari, ossia il rispetto di un’etica coniugale e, soprattutto, il controllo capillare della fedeltà della moglie e quindi la condanna di tutte le relazioni extramatrimoniali intrattenute da una donna. L’adulterio, infatti, era considerato dai Romani un reato esclusivamente femminile, come attesta chiaramente la nota affermazione di Marco Catone riportata da Aulo Gellio: “quanto al diritto di uccidere, invece, (è) così scritto: qualora sorprendessi tua moglie in adulterio, potrai ucciderla senza sottoporti a un giudizio e incorrere in una punizione; laddove fossi tu a commettere adulterio o a subire un tradimento, ella non osi toccarti con un dito, non è (suo) diritto”¹². Come ha sottolineato Lucia Beltrami, sul piano socioantropologico, e non solo strettamente giuridico, l’adulterio era una “colpa” attribuibile unicamente alla moglie e, «al di là della varietà di pene che potevano essere inflitte all’adultera, sembra che vi fosse la necessità di allontanare dalla stirpe del marito e dunque di eliminare dal processo di... produzione di una discendenza... la sposa che... faceva appunto confluire dentro di sé un seme – e con esso anche un sangue – estraneo: ciò non poteva non mettere in pericolo la trasmissione... dell’identità dello sposo agli eventuali figli»¹³. L’*adulterium*¹⁴, crimine già crudelmente punito nei secoli della repubblica attraverso pene applicate consuetudinariamente per iniziativa delle parti offese, non

¹¹ Sull’argomento, senza alcuna pretesa di esaustività, si vedano almeno Ferrero Raditsa 1980, 278-339; Galinsky 1981, 126-144; Cantarella 1989, 570-572.

¹² Gell. X 23, 5: *de iure autem occidendi ita scriptum: ‘in adulterio uxorem tuam si prehendisses, sine iudicio impune necares; illa te, si adulterares sive tu adulterarere, digito non auderet contingere, neque ius est’*.

¹³ Beltrami 1998, 44-45.

¹⁴ L’*adulterium*, in effetti, era tecnicamente l’unione sessuale tra una donna sposata e un uomo, mentre lo *stuprum* consisteva nella relazione sessuale extramatrimoniale con una donna onorata e non sposata (*virgo vel vidua*); inoltre, non si configurava il reato di *stuprum* nel caso in cui tale relazione avvenisse con le prostitute o le attrici, le quali rientravano infatti nella categoria giuridica degli *infames*. Augusto adopera il termine in senso lato, tanto da comprendere anche lo *stuprum*: *Dig. L* 16, 101; *Dig. XLVIII* 5, 6, 1; si veda Rizzelli 1987, 355-388.

poteva certamente essere tollerato nemmeno in età augustea, ma, sino a quel momento ritenuto una questione familiare di giurisdizione domestica, esso venne ora considerato un *crimen*, vale a dire un delitto pubblico (giudicato da un apposito tribunale, la *quaestio de adulteriis*), punibile non solo se richiesto dal marito, ma anche nel caso in cui un qualunque cittadino intentasse causa contro l'adultera: «la sfera della morale sessuale, sostanzialmente, viene sottratta, con la sua legge, alla competenza della giurisdizione familiare e diventa “affare di Stato”»¹⁵.

Sia l'adultera sia l'uomo con il quale ella aveva intrattenuto rapporti venivano confinati su isole diverse ed entrambi andavano incontro a pesanti sanzioni patrimoniali, ovvero la confisca (*publicatio bonorum*) di un terzo (per le donne, cui veniva sottratta anche la dote) o della metà (per gli uomini) del proprio patrimonio¹⁶. La *relegatio* e la *deportatio* erano due modalità di *exilium*, forse introdotte da Augusto e distinte dall'*aquae et ignis interdictio* (in uso soprattutto in epoca repubblicana, ma ancora in vigore nel I secolo d.C.) per il fatto che esse avevano l'effetto di determinare la località di soggiorno del condannato¹⁷. Documentabile con certezza a partire dall'età di Tiberio, la *deportatio* comportava di solito il trasferimento coatto del condannato su un'isola assegnatagli come sede di soggiorno obbligato, il divieto di allontanarsi dal luogo di confino, la perdita della cittadinanza, la confisca totale dei beni, la perdita della *potestas* sui figli, l'invalidazione del testamento sigillato dopo la condanna¹⁸; la *deportatio*, inoltre, era *in perpetuum* e, se il deportato tentava la fuga, la condanna si mutava in *poena capitinis*. La *relegatio*, invece, oltre al medesimo divieto di allontanamento dall'isola, comportava il mantenimento della cittadinanza, di parte dei beni e della

¹⁵ Cantarella 1992 (1988), 182.

¹⁶ Paul. sent. II 26, 14: *adulterii convictas mulieres dimidia parte dotis et tertia parte bonorum ac relegatione in insulam placuit coerceri: adulteris vero viris pari in insulam relegatione dimidiam bonorum partem auferri, dummodo in diversas insulas relegentur.*

¹⁷ La *deportatio* era considerata peggiore della *relegatio* e inferiore soltanto alla condanna a morte, come si evince da *Dig.* XLVIII 19, 4: *relegati sive in insulam deportati debent locis interdictis abstinere. Et hoc iure utimur, ut relegatus interdictis locis non excedat: alioquin in tempus quidem relegato perpetuum exilium, in perpetuum relegato insulae relegationis, in insulam relegato deportationis, in insulam deportato poena capitinis adrogatur;* XLVIII 19, 28, 13: *in exilibus gradus poenarum constituti edicto divi Hadriani, ut qui ad tempus relegatus est, si redeat in insulam relegateur, qui relegatus in insulam excesserit, in insulam deportetur, qui deportatus evaserit, capite puniatur.* In generale sull'argomento, senza pretesa di esaustività, si rinvia a Humbert 1892, 943-945; Kleinfeller 1909, 1683-1685; Hartmann 1887; Braginton 1944, 391-407; Crifo 1961; 1962, 229-320; Bonjour 1975, 437-464; Grasmück 1978; Doblhofer 1987. Sulle differenze rispetto all'*aquae et ignis interdictio* cfr. Biffi 2017, 14-16 (con ulteriore bibliografia ivi).

¹⁸ *Dig.* XLVIII 22, 6 pr.: *inter poenas est etiam insulae deportatio, quae poena adimit civitatem Romanam.*

potestas sui figli¹⁹; se la condanna era *ad tempus* e il relegato tentava la fuga, la pena si mutava *in perpetuum*, mentre, se la condanna era *in perpetuum* e il relegato tentava la fuga, la pena si mutava in *deportatio*²⁰. La *deportatio* aveva in comune con l'*aquae et ignis interdictio* la perdita della cittadinanza, mentre alla *relegatio* era accomunata dall'isola quale luogo di soggiorno obbligato, ma si differenziava da entrambe per il trasferimento forzato²¹.

In caso di sorpresa in flagranza, il marito, dal canto suo, perdeva il diritto di farsi giustizia da sé nei confronti della moglie adultera (*ius occidendi*), ma era obbligato a ripudiarla intentandole entro sessanta giorni un'*accusatio adulterii*, se non voleva incorrere a sua volta nel reato di *lenocinium* (scaduti i sessanta giorni,

¹⁹ *Dig.* XLVIII 22, 14, 1: *et multum interest inter relegationem et deportationem: nam deportatio et civitatem et bona adimit, relegatio utrumque conservat, nisi bona publicentur; XLVIII 22, 4: relegati in insulam in potestate sua liberos retinent, quia et alia omnia iura sua retinent: tantum enim insula eis egredi non licet. Et bona quoque sua omnia retinent praeter ea, si qua eis adempta sunt: nam eorum, qui in perpetuum exilium dati sunt vel relegati, potest quis sententia partem bonorum adimere.*

²⁰ *Dig.* XLVIII 22, 5: *exilium triplex est: aut certorum locorum interdictio, aut lata fuga, ut omnium locorum interdicatur praeter certum locum, aut insulae vinculum, id est relegatio in insulam; XLVIII 22, 7 pr.: relegatorum duo genera: sunt quidam, qui in insulam relegantur, sunt, qui simpliciter, ut provinciis eis interdicatur, non etiam insula adsignetur.* La distinzione fra *relegatio* e *deportatio* è spiegata da Ulpiano (*Dig.* XLVIII 22, 7, 2-3) in questi termini: *haec est differentia inter deportatos et relegatos, quod in insulam relegari et ad tempus et in perpetuum quis potest; sive ad tempus sive in perpetuum quis fuerit relegatus, et civitatem Romanam retinet et testamenti factionem non amittit.* Tale differenza è ulteriormente chiarita da Isidoro (*diff. I 200*), che si sofferma sulla particolare natura dello spazio in cui il condannato si trovava ad essere confinato: *inter eum qui in insulam relegatur et eum qui deportatur magna est differentia: primo quod relegatum bona sequuntur nisi fuerint sententia adempta, deportatum non sequuntur, nisi palam ei fuerint concessa. Ita fit ut relegato mentionem bonorum in sententia non haberi prosit, deportato noceat. Item distant et in loci qualitate. Quod cum relegato quidem humanius transigitur, deportatis vero hae solent insulae adsignari quae sunt asperrimae quaeque sunt paulo minus summo supplicio comparanda.* Un elenco completo dei crimini per i quali era prevista la *relegatio* e una lista dei *Relegationsorte* si trova in Kleinfeller 1914, 564-565; cfr. anche Mommsen 1899, 964-966; *Vocabularium iurisprudentiae Romanae* 1933, V, 60-62.

²¹ Inizialmente adoperata contro i criminali politici, la *deportatio* divenne in seguito un comodo expediente per sbarazzarsi di individui che godevano di prestigio e possedevano ricchezze e dunque proprio per questo apparivano sospetti; tuttavia il campo di applicazione della *deportatio* era assai vasto, poiché non includeva soltanto il *crimen maiestatis*, ma anche l'adulterio, il beneficio, l'incesto, il sacrilegio: una rassegna dei crimini per i quali era prevista la *deportatio* e dei vari *Verbannungsorte* in Kleinfeller 1903, 231-233; cfr. inoltre von Holtzendorff 1859; Hartmann 1888, 42-59; Mommsen 1899, 957-958; *Vocabularium Iurisprudentiae Romanae* 1933, II, 177-178; Schiavone 1967, 421-483; Vallejo Girvés 1991, 153-167; Torres Aguilar 1993-1994, 701-785; Amiotti 1995, 245-258; Cohen 2008, 206-217; Drogula 2011, 230-266; Ravizza 2014, 1-10; Bueno Delgado 2014, 207-228.

Vistilia, matrona, prostituta e infine bandita

il diritto d'accusa passava agli estranei, che potevano esercitarlo entro il termine di quattro mesi), delitto consistente nel favoreggimento/sfruttamento di un rapporto sessuale sia da parte delle stesse prostitute sia da parte di estranei (lenoni); il marito conservava tuttavia il diritto di sbarazzarsi dell'amante della moglie, nel caso in cui lo avesse sorpreso in flagranza all'interno della sua casa e qualora fosse uno schiavo, un *infamis* (gladiatore, *bestarius*, attore, danzatore, lenone o prostituto) o un liberto. Diversi e più estesi rimanevano i poteri del padre dell'adultera, il quale poteva uccidere la figlia, il suo amante (a qualunque strato sociale appartenesse), anche se li avesse sorpresi in casa del genero e non nella propria dimora²². La disparità di trattamento riservata a uomini e donne in presenza del reato di adulterio non sfuggiva tanto alla riflessione filosofica quanto allo stesso pensiero giuridico, ma, a differenza dello stoicismo, che condannava il solo adulterio femminile, il celebre giureconsulto Ulpiano sentì invece la necessità di esprimere il seguente commento: “sembra essere infatti particolarmente ingiusto il fatto che il marito pretenda dalla moglie una verecondia di cui egli stesso non fa mostra” (t.d.A.)²³. Così, se l'obbligo della fedeltà coniugale valeva soltanto per la donna, l'uomo poteva liberamente disporre addirittura di tre donne – l'etera per il piacere sessuale, la concubina per la cura quotidiana del corpo, la moglie per il *ménage* familiare fondato sull'economia domestica e sulla garanzia di figli legittimi –, come si legge in un'orazione pseudodemostenica²⁴. D'altra parte, dopo gli eccessi

²² *Dig.* XXV 7, 1 e 2; XLVIII 5, 1-3; XLVIII 5, 6, 1; XLVIII 5, 13-14; XLVIII 5, 21; XLVIII 5, 23, 4; cfr. *Suet. Aug.* 34, 1; *Dio LIV* 16, 3-6; *Tert. apol.* 4, 8. Si vedano Mommsen 1887, II 1, 510-511; Mommsen 1899, 698; Andréev 1963, 165-180; Daube 1972, 373-380; Astolfi 1973, 187-238; Cantarella 1972, I, 243-274; Richlin 1981, 379-404; Ferrero Raditsa 1980, 307-330; Della Corte 1982, 539-558; Zablocka 1986, 379-410; Cantarella 1995, 138-139; Rizzelli 1997, 9 n. 1; Parker 1998, 54-55; Rotondi 1912, 443-445; 457-462; Pomeroy 1978, 169-170; Criniti 1999, 39; Flemming 1999, 54; Mordechai Rabello 1972, 228-242. Sulle categorie giuridiche colpite da *infamia* e soggette a limitazioni di carattere giuridico e morale, sia nella sfera pubblica sia in quella privata, si vedano almeno Greenidge 1894, 170-176; Frank 1931, 11-20; Green 1933, 301-304; Marek 1959, 101-111; Ducos 1990, 19-33; Leppin 1992, 71-83; Neri 1998, 197-199; 236-246; Criniti 1999, 22; 38; Duncan 2006, 252-273; Cenerini 2009², 178.

²³ *Zeno Phil. frg.* 244, p. 58 von Arnim 1964 (1905): ἐκκλίνουσι τὸ μοιχεύειν οἱ τὰ τοῦ Κιτιέως Ζήνωνος φίλοσοφούντες ... διὰ τὸ κοινωνικόν· καὶ γάρ παρὰ φύσιν εἶναι τῷ λογικῷ ζώῳ νοθεύειν τὴν ὑπὸ τῶν νόμων ἐτέρῳ προκαταληφθεῖσαν γυναῖκα καὶ φθείρειν τὸν ἄλλου ἀνθρώπου οἶκον (“i filosofi seguaci di Zenone rifuggono dall'adulterio... per la buona convivenza. È infatti contro natura per un animale razionale che una donna vincolata a un [uomo] dalle leggi imbastardisca e distrugga la famiglia di un altro”); *Dig.* XLVIII 5, 14, 5: *periniquum enim videtur esse, ut pudicitiam vir ab uxore exigat, quam ipse non exhibeat.*

²⁴ *Ps.-Dem. Neer.* 122: τὰς μὲν γὰρ ἔταιρας ἡδονῆς ἐνεκ' ἔχομεν, τὰς δὲ παλλακὰς τῆς καθ' ἡμέραν θεραπείας τοῦ σώματος, τὰς δὲ γυναῖκας τοῦ παιδοποιεῖσθαι γνησίως καὶ τῶν ἔνδον φύλακα πιστὴν ἔχειν.

tardorepubblicani, ai valori nuovamente imposti dalla normativa augustea e incentrati sul decoro e sulla *gravitas* matronale si adeguò un intellettuale come Orazio, pur essendo egli un noto estimatore delle donne di condizione libertina, considerate di “seconda scelta”, e altrettanto buon “conoscitore” del sesso mercenario di “terza classe”, ossia quello praticato *cum mimis* e *cum meretricibus*²⁵.

In questa prospettiva – palesemente antitetica a una visione fondata sulla parità di genere – suscita una certa sorpresa, per non dire disappunto, quanto ha scritto Eva Cantarella: «ma, per una moglie virtuosa, ve n’erano cento irresponsabili, leggere, infedeli: per queste, l’assenza di mariti era un’occasione d’oro, da sfruttare per darsi alla bella vita, per spendere a piene mani il denaro di cui finalmente potevano disporre senza limiti e per godere nel migliore dei modi l’insperata e felice indipendenza. A quanto pare, le donne che lungi dal consumarsi nell’attesa dei mariti assenti si comportavano come se questi non esistessero più erano la grande maggioranza»²⁶. Per formulare una simile affermazione alla studiosa bastano un passo di Seneca, che, con intonazione moraleggianti, lamenta il frequente ricorso a pratiche abortive come sintomo di *impudicitia*, *maximum saeculi malum*, o quello di un Giovenale, per il quale notoriamente le donne sono tutte invariabilmente dissolute e molte addirittura contraggono nozze ripetutamente, come quella che ha cambiato otto mariti in cinque anni²⁷. Eppure il “perbenismo” del filosofo stoico o la misoginia grottesca del poeta satirico non mi sembrano affatto da prendere come testimonianze inequivocabili di una condotta femminile, per così dire, “di massa”; e poi, anche a voler ammettere che le adulterie fossero davvero in un numero così esorbitante, quali erano i margini effettivi di applicabilità della *lex Iulia*? Stando a quanto lo stesso Giovenale fa dire a un *mollis*, in occasione dell’ennesima veemente requisitoria contro gli inenarrabili e innumerevoli vizi del genere femminile, la legge contro l’adulterio sarebbe stata

²⁵ Hor. sat. I 2, 47-49: *tutior at quanto merx est in classe secunda, / libertinarum dico – Sallustius in quas / non minus insanit quam qui moechatur; 58-59: verum est cum mimis, est cum meretricibus, unde / fama malum gravius quam res trahit*; cfr. Wüst 1932, 1748; Cenerini 2009², 93.

²⁶ Cantarella 1989, 570; su questa linea interpretativa di una presunta “vocazione” di Vistilia – e di molte altre come lei – alla dissolutezza cfr. già Heidel 1920, 40-41; Rogers 1932, 252; Champlin 2011, 330 n. 33; Biffi 2017, 186: «in quest’isolotto [i.e. Serifo] smise eventualmente di esercitare il suo mestiere Vistilia... Costei... si era data alla prostituzione»; anche, ma solo parzialmente, Berrino 2006, 63 n. 302: quello di Vistilia sarebbe stato un «tentativo di alcune donne dei ceti più alti di eludere la legislazione augustea e continuare i loro *affaires amorosi*». Decisamente più cauta, invece, York 2006, 7: «questioning whether or not Vistilia and her friends were actually all adulteresses or prostitutes seems an immaterial point. Far more important to consider is the possibility that these blatant misuses of the laws were in some ways conscious acts of social rebellion, the denial of the validity of a law by highlighting the inherent flaws».

²⁷ Sen. *Helv.* 16, 3; Iuv. VI 347-349; 229-230.

Vistilia, matrona, prostituta e infine bandita

latitante: *ubi nunc, lex Iulia, dormis?*²⁸. A prescindere dal fatto che le testimonianze relative a processi per *adulterium* sono tutt’altro che numerose²⁹, è decisamente sintomatica la risposta che, come riferisce Cassio Dione, lo stesso Augusto avrebbe dato a un senato il quale, preoccupato per la dilagante corruzione dei costumi, invitava il *princeps* a intervenire più energicamente: “voi stessi dovreste ammonire le (vostre) mogli e ordinare (loro) ciò che volete: che poi è proprio quello che faccio anch’io” (t.d.A.)³⁰. Ed è sempre lo storico bitinico a riferire che, durante lo svolgimento dei giochi trionfali, i cavalieri continuavano a chiedere sempre più insistentemente che venisse abrogata la legge riguardante i cittadini non sposati e quelli senza figli e che Augusto fu costretto a convocare la popolazione nel foro e a fornire spiegazioni in merito alla necessità “civica” della procreazione³¹. Questo clima di insofferenza di fronte all’invadenza del pubblico nel privato – atmosfera decisamente pesante e puntualmente registrata da un fine storico come Tacito, che non esita ad accusare Augusto di aver introdotto le “spie” all’interno delle singole famiglie (*cum omnes domus delatorum interpretationibus subverterentur*)³² – dovette diventare insostenibile sotto Tiberio, il quale addirittura sembrò per un momento auspicare il ritorno al vecchio sistema repubblicano di repressione dell’adulterio all’interno delle omertose pareti domestiche e senza il coinvolgimento diretto dello Stato, come si legge nel sopra citato passo della *Vita svetoniana* (*more maiorum de communi sententia*).

3. *Exactum et a Titidio Labeone, Vistiliae marito, cur in uxore delicti manifesta ultionem legis omisisset*

Il matrimonio non si concludeva necessariamente con un divorzio e molte donne altolate, verosimilmente spose spesso giovanissime di uomini più anziani, andavano certamente incontro alla vedovanza; d’altro canto, le leggi augustee premevano affinché venissero contratte nuove nozze, dal momento che le persone non coniugate erano penalizzate nella loro capacità di beneficiare di un’eredità e di essere nominate eredi; è pur vero, però, che le donne già madri

²⁸ Iuv. II 37.

²⁹ Richlin 1981, 379-404; Richlin 1983, 215-217. Con specifico riferimento a Vistilia cfr. Garnsey 1967, 58; Treggiari 1991, 509.

³⁰ Dio LIV 16, 4: “αὐτοὶ ὄφειλετε ταῖς γαμεταῖς καὶ παραινεῖν καὶ κελεύειν ὅσα βούλεσθε· ὅπερ που καὶ ἐγὼ ποιῶ”.

³¹ Dio LVI 2.

³² Tac. ann. III 25, 1-2: *relatum dein de moderanda Papia Poppaea, quam senior Augustus post Iulias rogationes incitandis caelibum poenis et augendo aerario sanxerat. Nec ideo coniugia et educationes liberum frequentabantur praevalida orbitate; ceterum multitudo pericitantium gliscebat, cum omnes domus delatorum interpretationibus subverterentur, utque antehac flagitiis, ita tunc legibus laborabatur. Ea res admonet, ut de principiis iuris et quibus modis ad hanc multitudinem infinitam ac varietatem legum perventum sit, altius disseram.*

avevano ragione di temere, per i figli di primo letto, potenziali inconvenienti derivanti dalle mire di un patrigno o dalle legittime aspettative dei nuovi figli; in ogni caso, soprattutto nell'ambiente senatorio, la pratica del nuovo matrimonio in seguito a divorzio o a vedovanza doveva essere molto diffusa³³. Un caso eclatante, riferito da Plinio il Vecchio, è costituito dai sei matrimoni di Vistilia (*senior*), zia paterna dell'omonima Vistilia (*iunior*) tacitiana:

Vistilia, Gliti ac postea Pomponi atque Orfiti clarissimorum civium coniunx, ex iis quattuor partus enixa septimo semper mense, genuit Suillium Rufum undecimo, Corbulonem septimo, utrumque consulem, postea Caesoniam, Gai principis coniugem, octavo.

“Vistilia, moglie di Glizio e poi di Pomponio e di Orfito, cittadini di rango elevatissimo, dopo aver partorito da loro quattro figli, sempre al settimo mese (di gravidanza), generò Suillio Rufo all’undicesimo, Corbulone al settimo, consoli entrambi, e in seguito, all’ottavo mese, Cesonia, moglie dell’imperatore Gaio [i.e. Caligola]” (t.d.A.)³⁴.

Così, al di là degli aspetti squisitamente giuridici, se contestualizzato in un ambito più vasto, costituito dalla vasta rete di parentele che si può agevolmente cogliere dallo *stemma* dei *Vistili* (fig. 2)³⁵, il caso di Vistilia *iunior* descritto in apertura (vd. *supra* par. 1), non perfettamente sovrapponibile ad altri simili, si presta a una proficua lettura in chiave politica e sociale proprio per via delle sue indubbi peculiarietà.

Al di là di singole notizie, invero non proprio rassicuranti, tramandate da Tacito su alcuni membri – quali *Sex. Vistilius*, fratello di Vistilia *senior* e padre di Vistilia *iunior*, morto suicida nel 32 d.C. in seguito all'accusa di lesa maestà, o *P. Suilius Rufus*, che conobbe una sorte analoga a quella della cugina Vistilia *iunior*, finendo confinato alle Baleari, oppure *P. Glilius Gallus* (marito di *Egnatia*

³³ Gourevitch - Raepsaet-Charlier 2003, 92-93.

³⁴ Plin. *nat.* VII 5, 39. Sulla particolare fecondità di Vistilia *senior* cfr. Detlefsen 1863, 230-231; Syme 1960, 324; Swan 1976, 56. Secondo Tregiari 1991, 519 («number of divorces hard to determine, none demonstrable»), Vistilia potrebbe non essere rimasta ripetutamente vedova, bensì anche aver più volte divorziato: si tratta tuttavia di una supposizione, dal momento che nessuna fonte a nostra disposizione sostanzia tale ipotesi.

³⁵ Cfr. Marsh 1928, 20; Hammond, 1934, 86; Syme 1949, 16-17; Syme 1956, 271; Rogers 1960, 23 n. 14; Castritius 1969, 495-496; Syme 1970, 27-39 (=1979, 805-823); Jones 1973, 87; Eck 1974a, 910; 1974b, 910-911; 1974c, 911; Syme 1981, 50-51; Raepsaet-Charlier 1987, I, 636-638 (*Vistilia 814*); 638-639 (*Vistilia 815*); Vervaet 2000, 95-113; Levick 2002, 201 n. 15; 210 n. 62; Kavanagh 2004, 383; Bruun 2010, 759, fig. 1; Cui 2024, 388.

Vistilia, matrona, prostituta e infine bandita

Maximilla), coinvolto nella congiura pisoniana ed esiliato nel 65 d.C.³⁶ – di questo ramificato albero genealogico, maggiore attenzione merita certamente l'identificazione del marito di Vistilia *iunior*. Sempre Plinio il Vecchio, infatti, ricorda, con una lieve variante onomastica, un *Titedius Labeo*:

parvis gloriabatur tabellis extinctus nuper in longa senecta Titedius Labeo praetorius, etiam proconsulatu provinciae Narbonensis functus, sed ea re inrisa etiam contumeliae erat.

“nella vecchiaia avanzata menava vanto di quadretti Titedio Labeone, da poco deceduto, ex pretore, nonché già proconsole della provincia narbonese, ma quest’attività, in quanto oggetto di scherno, era (per lui) anche motivo di ignominia” (t.d.A.)³⁷.

Diversamente da quanto sostenuto da Werner Eck³⁸, per il quale *Titidius Labeo* (Tacito) fu marito di Vistilia *iunior*³⁹, secondo Klaus Wachtel Vistilia avrebbe sposato il *Titedius Labeo proconsul provinciae Narbonensis* (Plinio)⁴⁰, il quale, a parere di Annika Strobach, sarebbe stato «veri similiter diversus a Titidio Labeone»⁴¹, *eques Romanus* (Tacito), a sua volta «veri similiter diversus a Titedio Labeone, proconsule Narbonensis»⁴². Questa supposta distinzione – proposta nella *Prosopographia imperii Romani* – fra due personaggi quasi omonimi dipende in realtà da quanto sostenuto da Ségolène Demougin, la quale aveva ipotizzato che si sarebbe trattato di due fratelli, l’uno di estrazione senatoria e l’altro equestre⁴³, anche se – come ammette la stessa Strobach – «quem eundem fuisse ac eum, de quo agitur, viri docti multi crediderunt»⁴⁴. Marie-Thérèse Raepsaet-Charlier ha ritenuto che il marito di Vistilia fosse stato *Titidius Labeo* (Tacito), di

³⁶ Tac. *ann.* VI 9, 2; XIII 43, 5; XV 56, 4; cfr. Fluss 1931, 721; Groag 1918, 789; *PIR*² S 970; *PIR*² G 184.

³⁷ Plin. *nat.* XXXV 7, 20. Probabilmente le *parvae tabellae* erano quadretti di genere, che saranno sembrati troppo frivoli per un magistrato dotato di *imperium*; se è così, la produzione di Titedio Labeone si inquadrebbe nella particolare fortuna di questa forma di espressione artistica in età augustea e giulio-claudia: Barbet 1985, 36-269.

³⁸ Eck 1974b, 910.

³⁹ L’identificazione tra i due non era affatto esclusa nemmeno da Fluss 1937, 1536: «wenn der bei Tac. *ann.* 2, 85 genannte *Titidius Labeo* mit dem bei Plin. *nat.* 35, 20 erwähnten *Titedius Labeo* eine Person ist»; così anche Syme 1949, 16.

⁴⁰ *PIR*² V 729.

⁴¹ *PIR*² T 246, p. 75.

⁴² *PIR*² T 253, p. 77.

⁴³ Demougin 1992, 200-202, nr. 230.

⁴⁴ *PIR*² T 253, p. 77.

ordo senatorius, proconsul della Narbonese (Plinio), in questo modo identificando di fatto le due figure quasi omonime⁴⁵.

4. Eaque in insulam Seriphon abdita est

Keith R. Bradley ha particolarmente insistito su quanto l'intensa “attività matrimoniale” di Vistilia *senior* contribuisca a evidenziare la mancanza di stabilità nelle famiglie romane altolocate: anche se solo due dei suoi figli furono fratelli e non fratellastri, le sette gravidanze di costei, avute da sei mariti, si estendono nell’arco di un ventennio, un ampio lasso temporale in cui ella, presumibilmente, creò sei nuovi nuclei familiari, portando con sé i figli in ogni occasione successiva, per quanto resti incerta, ha ammesso Bradley, la natura dei rapporti tra i figli e i patrigni e tra i figli nati dai diversi matrimoni⁴⁶.

Rispondere a questi ultimi interrogativi, allo stato attuale della documentazione disponibile, è impresa impossibile, a meno che non si voglia correre il rischio di formulare ipotesi vaghe, per nulla suffragate da testimonianze e dunque pericolosamente prossime a semplici illazioni. Si può, invece, più proficuamente riflettere sulla precisa “collocazione” di Vistilia *iunior* in questo specifico contesto, ossia sul triste destino comune già toccato alla figlia e alla nipote di Augusto, Giulia Maggiore – relegata nel 2 a.C. e morta nel 14 d.C. – e Giulia Minore (cognata dello stesso Tiberio, in quanto sorellastra di Vipsania Agrippina, sua prima moglie) relegata nell’8 d.C. e deceduta nel 28/29⁴⁷. Francesca Rohr Vio, in dense pagine di acuta esegezi, ha mostrato come la tradizione relativa alle *relegationes* inflitte alle due Giulie possedesse in effetti l’intento fuorviante di mascheramento della realtà, ossia l’occultamento di un progetto di eversione politica, attraverso pretestuose imputazioni di adulterio formulate a carico di entrambe le donne, le

⁴⁵ Raepsaet-Charlier 1987, I, 639 (*Vistilia 815*).

⁴⁶ Bradley 1991, 58-60; cfr. Tregiari 1991, 405: «the most famous instance of a numerous progeny by multiple husbands is Vistilia’s». Bruun 2010, 758-777, ha nutrito dubbi in merito al fatto che i figli fossero quasi tutti maschi e per di più tutti pervenuti all’età adulta, ma le testimonianze in nostro possesso non consentono di avanzare ipotesi che non siano mere supposizioni: il dato incontrovertibile è che conosciamo i nomi di sette figli, anche se ciò non toglie che la prole, per altro di entrambi i sessi, possa essere stata più numerosa, considerato l’elevato tasso di mortalità infantile registrato per l’epoca in questione.

⁴⁷ Tac. *ann.* I 53, 1: *eodem anno* [14 d.C.] *Iulia* [Giulia Maggiore] *supremum diem obiit, ob impudicitiam olim a patre Augusto Pandateria insula* [2 a.C.], *mox oppido Reginorum, qui Siculum fretum accolunt, clausa;* IV 71, 4: *per idem tempus Iulia* [Giulia Minore] *mortem obiit* [28/29 d.C.], *quam neptem Augustus convictam adulterii damnaverat* [8 d.C.] *proieceratque in insulam Trimetum, haud procul Apulis litoribus.* Forme quali *abdere*, usata, come si è visto, per Vistilia, o *claudere*, adoperata per Giulia Maggiore, oppure *proicere*, utilizzata per Giulia Minore, rientrano fra «i verbi dell’esclusione, appunto, dell’“uscita” coatta e dell’imprigionamento entro l’estremo confine, quello del *circuitus insulare*»: Borca 2000, 145.

Vistilia, matrona, prostituta e infine bandita

quali, concretamente, si erano poste come obiettivo primario l'affermazione al vertice dello Stato della *gens Iulia* e, parallelamente, l'emarginazione dal centro del potere di quella Claudia: si trattava, dunque, dell'espressione di un severo dissenso all'interno della *domus*, per di più portato avanti dalla figlia e dalla nipote dello stesso *princeps*, il quale preferì censurare, dietro una meno destabilizzante accusa di *adulterium*, disegni politici che di fatto minacciavano di incrinare gli equilibri sapientemente raggiunti da Augusto e su cui si reggeva l'intero principato da lui creato⁴⁸.

Ora, nella Roma tiberiana del 19 d.C., quando si verifica l'episodio di Vistilia, non solo era certamente vivo nella memoria il ricordo della sorte toccata a Giulia Maggiore ma era anche ben chiaro quale fosse il destino della nipote di Augusto, ancora viva nel momento in cui Vistilia tentò disperatamente di aggirare con un *escamotage* la terribile *lex Iulia*. L'espressione tacitiana *licentia stupri* sembrerebbe, almeno a prima vista, voler alludere al fatto che la pratica conclamata del *meretricium* da parte di Vistilia avrebbe finito di fatto per trasformare in *stuprum* quello che era in effetti un *adulterium* commesso da una donna regolarmente coniugata. E però la *meretrix* è una “categoria” femminile nei confronti della quale giuridicamente non si consuma uno *stuprum*, reato che invece si configura laddove la relazione sessuale avesse visto coinvolta una vergine o una vedova. Per questa ragione il reato di Vistilia non è inquadrabile come *stuprum* ma nemmeno come *adulterium*, nella misura in cui ella per un verso non è *virgo né vidua* e per un altro ha “scelto” di non essere più matrona ma *meretrix*. Vistilia, effettivamente, è un *monstrum* che sfugge a qualunque griglia tassonomica di natura giuridica entro cui il diritto romano ambiva a imprigionare una realtà inevitabilmente multiforme. Ella, insomma, non è altrimenti classificabile se non come emblema della *libido feminarum*: in verità, la sua condotta, giudicata trasgressiva dal punto di vista etico – dal momento che sul piano giuridico non risulta agevolmente etichettabile, poiché manca un termine con il quale definire il suo *crimen* –, rappresenta l'espressione di un dissenso nei confronti di un provvedimento che è il prodotto del potere, ossia la *lex Iulia de adulteriis coercendis*, letteralmente “aggirata” da quello che è molto più di un semplice stratagemma e che piuttosto si configura come una vera e propria finzione giuridica, un artificio utilizzato da Vistilia, affinché “per legge” una messinscena del diritto potesse prevalere sulla realtà fattuale: naturalmente il potere costituito non tollera colpi di testa e/o disallineamenti di sorta e la condanna alla relegazione presso l'inospitale Serifo dovette costituire la risposta esemplare, la quale avrebbe dovuto produrre – in quel momento e almeno nell'immediato futuro – un effetto deterrente nei riguardi di analoghe iniziative dal sapore fortemente sovversivo. Infatti, se Vistilia fosse stata dichiarata ufficialmente *meretrix*, allora non avrebbe commesso *adulterium* e

⁴⁸ Rohr Vio 2000, 208-280 (con fonti e bibliografia ivi).

dunque non si sarebbe configurato per lei il reato punito dalla *lex Iulia*: ecco perché si rese indispensabile un *grave decretum* allo scopo di motivare la condanna alla *relegatio* in una fattispecie nella quale, a rigore, ella non poteva effettivamente essere condannata come adultera. Vistilia viene punita con il confino in un’isola come le due Giulie, ma l’accusa di adulterio è infondata nella misura in cui la moglie non ha “tradito” il marito, bensì ha dichiarato di esercitare il meretricio e dunque la sua *licentia stupri* non renderebbe effettivamente configurabile un reato punibile con la *relegatio*: il provvedimento del senato, dunque, doveva colmare il *vacuum* giuridico e aggiungere all’*infamia* (*qui satis poenarum adversum impudicas in ipsa professione flagitii credebant*) un surplus di *poena* attraverso la *relegatio*. Il provvedimento del senato, originato da un caso specifico, mirava, attraverso una condanna esemplare, a sortire un effetto dissuasivo su tutte le altre donne insofferenti di fronte alla repressiva legislazione imperiale.

Vistilia, poi, si prestava particolarmente bene allo scopo, dal momento che non era semplicemente una matrona non altrimenti nota, ma faceva parte di una famiglia, all’interno della quale la zia omonima aveva invece dato prova di un perfetto “allineamento” ai *desiderata* del potere centrale, non rimanendo *univira*, ma contraendo nozze addirittura per ben sei volte e procreando quasi sempre figli, ben sette in tutto (almeno quelli a noi noti), in perfetto ossequio alla politica moralizzatrice e alla pianificazione familiare caldamente sostenuta da Augusto per i rappresentanti dell’ordine senatorio: adesso, però, il provvedimento del senato imponeva un “giro di vite” anche all’ordine equestre. Rispetto alla vita matrimoniale dal ritmo “serrato” della zia, la nipote scelse un percorso completamente diverso.

Se la mancanza di stabilità nelle famiglie altolate veniva contrastata attraverso le nozze reiterate di Vistilia *senior* (Bradley), la scelta di Vistilia *iunior* era decisamente di “rottura” o comunque espressione di un netto dissenso rispetto alla legislazione augustea perpetuata poi dai provvedimenti di Tiberio. In realtà, nulla dice che ella facesse davvero la prostituta, ma farsi “registrare” come tale l’avrebbe messa – almeno nel disegno di lei – al riparo dalla pesante penalizzazione della legislazione augustea. Così, il sin troppo facile – direi scontato, anzi persino banale – movente della *libido feminarum*, invocato in maniera maliziosamente funzionale e quasi caricaturale da Tacito, era in realtà soltanto un misogino paravento ideologico teso a camuffare l’acuta contromossa di Vistilia per tentare di sottrarsi alla violenza economica delle sanzioni previste dalla *lex Iulia* unicamente per le donne: non a caso, la sola *infamia* non sarebbe bastata e, per confiscare i beni alla donna, fu necessario relegarla sull’isola di Serifo. In buona sostanza, la memoria recente e ancora estremamente attuale della terribile sorte toccata alle due Giulie, consanguinee di Augusto, dovette indurre Vistilia a escogitare un espeditivo “legale” per aggirare l’ostacolo ed evitare la condanna, creando un “cortocircuito” giuridico che il senato – sicuramente influenzato dal *princeps* regnante, Tiberio – poté risolvere soltanto con un provvedimento *ad hoc*:

Vistilia, matrona, prostituta e infine bandita

Tacito, insomma, scrive che Vistilia era spinta dalla *libido*, non riuscendo ad ammettere che ella, in realtà, “faceva” politica all’opposizione.

Vistilia ebbe parenti “eccellenti”: fu infatti cugina di *Milonia Caesonia*, moglie di Caligola, e procugina dell’*Augusta Domitia Longina*, moglie di Domiziano. A differenza dell’omonima zia paterna, la cui condotta matrimoniale la rese organica e completamente allineata rispetto al regime, Vistilia fu certamente la nipote “ribelle”, che scelse coraggiosamente di non adeguarsi al cliché della matrona prolifico e, se vedova, più volte sposata, comunque non intenzionata a rimanere *univira*, sia pur in presenza di una prole numerosa (almeno sette figli) avuta dai suoi numerosi mariti (ben sei). Questi dati portano a concludere che il racconto di Tacito non sia stato inserito – nella struttura narrativa degli *Annales* – “a caso” o come mero riempitivo oppure addirittura come ghiotto pettegolezzo: al contrario, esso occupa un posto molto preciso proprio per il suo carattere di specificità/eccezionalità, ma anche di esemplarità, considerati i legami familiari che, pur non essendo tutti già evidenti nel 19 d.C. (gli “sviluppi” della famiglia di Vistilia saranno chiari nel corso di tutta l’età giulio-claudia e poi flavia), tuttavia dovevano certamente profilare Vistilia come appartenente a una *gens* particolarmente in vista già nella Roma tiberiana, ma – nella prospettiva dei lettori contemporanei di Tacito – provvista anche di significativi addentellati cronologici nell’età di Caligola e in quella di Domiziano nonché di importanti ramificazioni familiari all’interno della *domus Augusta*: questo può spiegare meglio perché, almeno formalmente, il provvedimento non sarebbe stato preso da Tiberio in persona – anche se, in effetti, sulla scorta di Svetonio, se ne può agevolmente intuire la regia – ma rientrò fra i *gravia decreta senatus*, ritenuti tuttavia necessari secondo la ragion di Stato al fine di garantire l’immagine del potere messa gravemente a repentaglio da una dissidente, che verosimilmente avrebbe potuto avere un certo seguito di pericolose emule.

Il paragone con Appuleia Varilla (Fayer) – protagonista di un fatto verificatosi nel 17 d.C., dunque appena due anni prima della vicenda di Vistilia – a mio avviso è improprio, dal momento che le donne altolate non ricevevano tutte lo stesso trattamento: Appuleia, pronipote di Augusto, non solo scampò all’accusa di lesa maestà, ma, grazie al particolare interessamento di Tiberio, ebbe anche uno “sconto di pena” proprio su quella *lex Iulia* tramite la quale, invece, erano state pesantemente condannate le due Giulie. Di contro, per Vistilia nessuno sconto, ma anzi un *grave decretum*, a riprova del fatto che di fronte alla medesima *lex Iulia*, che avrebbe dovuto colpire le sole donne, non tutte le imputate in realtà erano perfettamente uguali.

Non credo che il gesto compiuto da Vistilia possa banalmente essere considerato come esempio di rivendicazione della propria libertà sessuale da parte di donne ansiose di concedersi, con numerosi partners, gli stessi svaghi ricercati dagli uomini con le prostitute e/o con donne libere in avventure extraconiugali (Pomeroy, Cantarella, Berrino): francamente ritengo che questa sia una lettura

veterofemminista delle fonti, per nulla aderente alla realtà storica, mentre propendo decisamente a ritenere che Vistilia incarni una fetta della popolazione femminile altolocata che intendeva agire in autotutela con il fine ultimo della salvaguardia del proprio patrimonio, nel caso in cui fosse piovuta, sulla malcapitata di turno, un'accusa – fondata o semplicemente strumentale – di adulterio, reato che la *lex Iulia* ascriveva esclusivamente al genere femminile e condannava pesantemente, senza minimamente porre in discussione, semmai, se le nozze fossero state contratte fra i coniugi di comune accordo, dunque senza “vizio del consenso”, o se, come spesso accadeva nell’ambito delle élites, si trattasse semplicemente e brutalmente di alleanze politiche, di contratti senza amore tra coniugi indifferenti o, peggio, anaffettivi. Insomma, non occorre per forza pensare alle matrone ribelli come “stakanoviste del sesso” di giovenaliana memoria, ma piuttosto sarebbe sempre opportuno chiedersi, in una chiave di lettura sociale e politica, quanti fossero i matrimoni felici contratti dalle donne con mariti affettuosi e quali spazi di libertà, anche economica, rimanevano a tutte quelle che celebravano *iustae nuptiae*. Buffo contrappasso, poi, quello toccato al marito di Vistilia, il quale aveva atteso a procedere legalmente contro la moglie, sol perché non era ancora scaduto il termine di sessanta giorni: liberatosi di una moglie coperta di *infamia* e bandita su un’isola disagevole, si ritrovò molto anziano a dipingere quadretti così frivoli da essere ridicolizzato per un’attività che fu per lui motivo di *contumelia*.

In buona sostanza, attraverso il gesto di Vistilia non si esprimeva soltanto una – sempre possibile, almeno sul piano teorico – rivendicazione della libertà sessuale delle matrone, “prigioniere” del loro ruolo di *castae e pudicae* a fianco di mariti i quali invece potevano bellamente praticare l’adulterio confidando nella totale impunità, ma veniva veicolato anche un messaggio politico di “rottura” sia nei confronti degli schemi sociali vigenti nelle relazioni intra e interfamiliari delle élites sia nei riguardi delle griglie rigidissime della legislazione augustea in materia di matrimonio, divorzio, pianificazione familiare: il ricordo della sorte infausta toccata a Giulia Maggiore doveva essere ben presente nella mente di tutte e quello dell’analogo destino toccato alla figlia di lei era ancora minaccioso e incombente, proprio perché si consumava in quegli stessi anni in cui Vistilia tentò, *in extremis* ma invano, di ribellarsi.

arenag@unict.it

Vistilia, matrona, prostituta e infine bandita

Bibliografia

- Amiotti 1995: G. Amiotti, *Primi casi di relegazione e di deportazione insulare nel mondo romano*, in *Coercizione e mobilità umana nel mondo antico*, a c. di M. Sordi, Contributi dell'Istituto di Storia Antica 21, Milano, 245-258.
- Andréev 1963: M. Andréev, *La lex Iulia de adulteriis coercendis*, «StudClas» 5, 165-180.
- Astolfi 1973: R. Astolfi, *Note per una valutazione storica della lex Iulia et Papia*, «SDHI» 39, 187-238.
- Barbet 1985: A. Barbet, *La peinture murale romaine. Les styles décoratifs pompéiens*, Paris.
- Beltrami 1998: L. Beltrami, *Il sangue degli antenati. Stirpe, adulterio e figli senza padre nella cultura romana*, Bari.
- Berrino 2006: N.F. Berrino, *Mulier potens: realtà femminili nel mondo antico*, Galatina.
- Biffi 2017: N. Biffi, *Isole dei famosi ai tempi dell'Impero romano. Geografia di una tipica forma di repressione*, Bari-Milano.
- Bonjour 1975: M. Bonjour, *Terre natale. Etudes sur une composante affective du patriotisme romain*, Paris.
- Borca 2000: F. Borca, *Terra mari cincta. Insularità e cultura romana*, Roma.
- Botermann 2003: H. Botermann, *Die Maßnahmen gegen die stadtrömischen Juden im Jahre 19 n.Chr.*, «Historia» 52, 4, 410-435.
- Bradley 1991: K.R. Bradley, *Discovering the Roman Family. Studies in Roman Social History*, New York-Oxford.
- Braginton 1944: M.V. Braginton, *Exile under the Roman Emperors*, «CJ» 39, 7, 391-407.
- Bruun 2010: Ch. Bruun, *Pliny, Pregnancies, and Prosopography: Vistilia and Her Seven Children*, «Latomus» 69, 3, 758-777.
- Bueno Delgado 2014: J.A. Bueno Delgado, *El exilio en Roma: tipos y consecuencias jurídicas*, «SDHI» 80, 207-228.
- Bürchner 1923: L. Bürchner, s.v. *Seriphos 1*, in *RE II A 2*, 1729-1733.
- Cantarella 1972: E. Cantarella, *Adulterio, omicidio legittimo e causa d'onore in diritto romano*, in *Studi in onore di Gaetano Scherillo*, Milano, I, 243-274.
- Cantarella 1989: E. Cantarella, *La vita delle donne*, in *Storia di Roma. IV. Caratteri e morfologie*, a c. di E. Gabba - A. Schiavone, Torino, 557-608.
- Cantarella 1992 (1988): E. Cantarella, *Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico*, Roma.
- Cantarella 1995: E. Cantarella, *L'ambiguo malanno. La donna nell'antichità greca e romana*, Milano.
- Castritius 1969: H. Castritius, *Zu den Frauen der Flavier*, «Historia» 18, 4, 492-502.
- Cenerini 2009²: F. Cenerini, *La donna romana. Modelli e realtà*, Bologna.
- Champlin 2011: E. Champlin, *Sex on Capri*, «TAPhA» 141, 2, 315-332.
- Cohen 2008: S.T. Cohen, *Augustus, Julia and the Development of Exile ad insulam*, «CQ» 58, 1, 206-217.

Gaetano Arena

- Crifò 1961: G. Crifò, *Ricerche sull'exilium nel periodo repubblicano*, Milano.
- Crifò 1962: G. Crifò, *Ricerche sull'exilium. L'origine dell'istituto e gli elementi della sua evoluzione*, in *Studi in onore di Emilio Betti*, II, Milano, 229-320.
- Criniti 1999: N. Criniti, *Imbecillus sexus. Le donne nell'Italia antica*, Brescia.
- Cui 2024: H. Cui, *A Prosopographic Study on Cn. Domitius Corbulo*, «Transactions on Social Science, Education and Humanities Research» 12, 380-392.
- Daube 1972: D. Daube, *The lex Iulia concerning Adultery*, «Irish Jurist» 7, 2, 373-380.
- Della Corte 1982: F. Della Corte, *Le leges Iuliae e l'elegia romana*, in *ANRW* II 30, 1, Berlin-New York, 539-558.
- Demougin 1992: S. Demougin, *Prosopographie des chevaliers romains julio-claudiens (43 av. J.-C.-70 ap. J.-C.)*, Roma.
- Detlefsen 1863: D. Detlefsen, *Emendationen von Eigennamen in Plinius' Naturalis historia B*, 7, «RhM» 18, 227-240.
- Doblhofer 1987: E. Doblhofer, *Exil und Emigration. Zum Erlebnis der Heimatferne in der römischen Literatur*, Darmstadt.
- Drogula 2011: F.K. Drogula, *Controlling Travel: Deportation, Islands and the Regulation of Senatorial Mobility in the Augustan Principate*, «CQ» 61, 1, 230-266.
- Ducos 1990: M. Ducos, *La condition des acteurs à Rome. Données juridiques et sociales*, in *Theater und Gesellschaft im Imperium Romanum. Théâtre et société dans l'Empire romain*, hrsg. von/éd. par J. Blänsdorf - J.M. André - N. Fick-Michel, Tübingen, 19-33.
- Duncan 2006: A. Duncan, *Infamous Performers: Comic Actors and Female Prostitutes in Rome*, in *Prostitutes and Courtesans in the Ancient World*, ed. by C.A. Faraone - L.K. McClure, Madison, 252-273.
- Eck 1974a: W. Eck, s.v. *Vistilius 1*, in *RE Suppl.* XIV, 910.
- Eck 1974b: W. Eck, s.v. *Vistilius 2*, in *RE Suppl.* XIV, 910-911.
- Eck 1974c: W. Eck, s.v. *Vistilius 3*, in *RE Suppl.* XIV, 911.
- Fayer 2005: C. Fayer, *La famiglia Romana. Aspetti giuridici e antiquari. Concubinato, divorzio, adulterio. Parte terza*, Roma.
- Fayer 2013: C. Fayer, *Meretrix. La prostituzione femminile nell'antica Roma*, Roma.
- Ferrero Raditsa 1980: L. Ferrero Raditsa, *Augustus' Legislation Concerning Marriage, Procreation, Love Affairs and Adultery*, in *ANRW* II 13, Berlin-New York, 278-339.
- Flemming 1999: R. Flemming, Quae corpore quaestum facit: *The Sexual Economy of Female Prostitution in the Roman Empire*, «JRS» 89, 38-61.
- Fletcher 1940: G.B.A. Fletcher, *Assonances or Plays on Words in Tacitus*, «CR» 54, 4, 184-186.
- Fluss 1931: M. Fluss, s.v. *Suillius 4*, in *RE* IV A 1, 719-722.
- Fluss 1937: M. Fluss, s.v. *Titidius Labeo*, in *RE* VI A 2, 1536-1537.
- Frank 1931: Y. Frank, *The Status of Actors at Rome*, «CPh» 26, 1, 11-20.
- Galinsky 1981: G.K. Galinsky, *Augustus' Legislation on Morals and Marriage*, «Philologus» 125, 1-2, 126-144.

Vistilia, matrona, prostituta e infine bandita

- Garnsey 1967: P. Garnsey, *Adultery Trials and the Survival of the quaestiones in the Severan Age*, «JRS» 57, 1-2, 56-60.
- Gourevitch - Raepsaet-Charlier 2003: D. Gourevitch - M.-Th. Raepsaet-Charlier, *La femme dans la Rome antique*, Paris 2001, trad. it. *La donna nella Roma antica*, Firenze-Milano.
- Grasmück 1978: E.L. Grasmück, Exilium. *Untersuchungen zur Verbannung in der Antike*, Paderborn-München-Wien-Zürich.
- Green 1933: W.M. Green, *The Status of Actors at Rome*, «CPh» 28, 301-304.
- Greenidge 1894: A.H.J. Greenidge, *Infamia. Its Place in Roman public and private Law*, Oxford.
- Groag 1918: E. Groag, s.v. *Glitus 2*), in *RE Suppl.* III, 789-790.
- Hammond 1934: M. Hammond, *Corbulo and Nero's Eastern Policy*, «HSPh» 45, 81-104.
- Hartmann 1887: L.M. Hartmann, *De exilio apud Romanos inde ab initio bellorum civilium usque ad Severi Alexandri principatum*, Berolini.
- Hartmann 1888: L.M. Hartmann, *Über Rechtsverlust und Rechtsfähigkeit der Deportierten*, «ZRG» 9, 42-59.
- Heidel 1920: W.A. Heidel, *Why Were the Jews Banished from Italy in 19 A.D.*, «AJPh» 41, 1, 38-47.
- Humbert 1892: G. Humbert, s.v. *Exsiliū*, in *DA II* 1, Paris, 943-945.
- Jones 1973: B.W. Jones, *Domitian's Attitude to the Senate*, «AJPh» 94, 1, 79-91.
- Kavanagh 2004: B. Kavanagh, *The Elder Corbulo and the Seating Incident*, «Historia» 53, 3, 379-384.
- Kleinfeller 1903: G. Kleinfeller, s.v. *Deportatio in insulam*, in *RE V* 1, 231-233.
- Kleinfeller 1909: G. Kleinfeller, s.v. *Exilium*, in *RE VI* 2, 1683-1685.
- Kleinfeller 1914: G. Kleinfeller, s.v. *Relegatio*, in *RE I A* 1, 564-565.
- Leppin 1992: H. Leppin, *Strionen. Untersuchungen zur sozialen Stellung von Bühnenkünstlern im Westen des Römischen Reiches zur Zeit der Republik und des Principats*, Bonn, Antiquitas 41, 71-83.
- Levick 1983: B. Levick, *The Senatus Consultum from Larinum*, «JRS» 73, 97-115.
- Levick 2002: B. Levick, *Corbulo's Daughter*, «G&R» 49, 2, 199-211.
- Marek 1959: H.G. Marek, *Die soziale Stellung des Schauspielers im alten Rom*, «Das Altertum» 5, 101-111.
- Marsh 1928: F.B. Marsh, *Tiberius and the Development of the Early Empire*, «CJ» 24, 1, 14-27.
- McGinn 1998: A.J. McGinn, *Feminae probrosae and the Litter*, «CJ» 93, 3, 241-250.
- Mette-Dittmann 1991: A. Mette-Dittmann, *Die Ehegesetze des Augustus. Eine Untersuchung im Rahmen der Gesellschaftspolitik des Princeps*, Stuttgart.
- Mommsen 1887: Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, II 1, Leipzig.
- Mommsen 1899: Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht*, Leipzig.
- Mordechai Rabello 1972: A. Mordechai Rabello, *Il ius occidendi iure patris della lex Iulia de adulteriis coercendis e la vitae necisque potestas del paterfamilias*, in *Atti del Seminario Romanistico Internazionale*, Perugia-Spoleto-Todi 11-14 ottobre 1971, 228-242.

Gaetano Arena

- Neri 1998: V. Neri, *I marginali nell'Occidente tardoantico. Poveri, 'infames' e criminali nella nascente società cristiana*, Bari.
- Parker 1998: H.N. Parker, *The Teratogenic Grid*, in *Roman Studies*, ed. by J.P. Hallett - M.B. Skinner, Princeton, 54-55.
- Phillimore 1915: J.S. Phillimore, In *Propertium Retractationes Selectae*, «CR» 29, 2, 40-46.
- Pomeroy 1978: S.B. Pomeroy, *Goddesses, Whores, Wives, and Slaves*, New York 1975, trad. it. *Donne in Atene e Roma*, Torino.
- Raepsaet-Charlier 1987: M.-Th. Raepsaet-Charlier, *Prosopographie des femmes de l'ordre sénatorial (I^e-II^e siècles)*, I, Lovanii.
- Ravizza 2014: M. Ravizza, *Sui rapporti tra matrimonio e deportatio in età imperiale*, «RDR» 14, 1-10.
- Ricci 2006: C. Ricci, *Gladiatori e attori nella Roma giulio-claudia. Studi sul senatoconsulto di Larino*, Milano.
- Richlin 1981: A. Richlin, *Approaches to the Sources on Adultery at Rome*, in *Reflections of Women in Antiquity*, ed. by H.P. Foley, London-New York, 379-404.
- Richlin 1983: A. Richlin, *The Garden of Priapus. Sexuality and Aggression in Roman Humor*, Oxford.
- Rizzelli 1987: G. Rizzelli, *Stuprum e adulterium nella cultura augustea e la lex Iulia de adulteriis* (Pap. 1 adult. D. 48, 5, 6, 1 e Mod. 9 diff. D. 50, 16, 101 pr.), «BIDR» 90, 355-388.
- Rizzelli 1997: G. Rizzelli, *Lex Iulia de adulteriis. Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium e stuprum*, Lecce.
- Rogers 1932: R.S. Rogers, Fulvia Paulina C. Sentii Saturnini, «AJPh» 53, 3, 252-256.
- Rogers 1960: R.S. Rogers, *A Group of Domitianic Treason-Trials*, «CPh» 55, 1, 19-23.
- Rohr Vio 2000: F. Rohr Vio, *Le voci del dissenso. Ottaviano Augusto e i suoi oppositori*, Padova.
- Rotondi 1912: G. Rotondi, *Leges publicae populi Romani*, in *Enciclopedia Giuridica Romana*, Milano, 1-532.
- Schiavone 1967: A. Schiavone, *Matrimonium e deportatio. Storia di un principio*, «AAN» 78, 421-483.
- Swan 1976: P.M. Swan, *A Consular Epicurean under the Early Principate*, «Phoenix» 30, 1, 54-60.
- Syme 1949: R. Syme, *Personal Names in Annals I-VI*, «JRS» 39, 6-18.
- Syme 1956: R. Syme, *Some Friends of the Caesars*, «AJPh» 77, 3, 264-273.
- Syme 1960: R. Syme, *Bastards in the Roman Aristocracy*, «PAPHS» 104, 3, 323-327.
- Syme 1970: R. Syme, Domitius Corbulo, «JRS» 60, 27-39 (=Roman Papers Volume II, Oxford 1979, 805-823).
- Syme 1981: R. Syme, *Princesses and Others in Tacitus*, «G&R» 28, 1, 40-52.
- Torres Aguilar 1993-1994: M. Torres Aguilar, *La pena del exilio: sus orígenes en el derecho romano*, «AHDE» 63-64, 701-785.

Vistilia, matrona, prostituta e infine bandita

- Treggiari 1991: S. Treggiari, *Roman Marriage. Iusti coniuges from the Time of Cicero to the Time of Ulpian*, Oxford.
- Vallejo Girvés 1991: M. Vallejo Girvés, In insulam deportatio en el siglo IV a.C.: *aproximacion a su comprension a traves de causas, personas y lugares*, «Polis» 3, 153-167.
- Vervaet 2000: F.J. Vervaet, *A Note on Syme's Chronology of Vistilia's Children*, «AncSoc» 30, 95-113.
- Vocabularium Iurisprudentiae Romanae* 1933, II: *Vocabularium Iurisprudentiae Romanae*, II, Berolini, ss.vv. *Deportatio e Deporto*, 177-178.
- Vocabularium iurisprudentiae Romanae* 1933, V: *Vocabularium iurisprudentiae Romanae*, V, Berolini, ss.vv. *Relegatio e Relego*, 60-62.
- von Arnim 1964 (1905): H. von Arnim, *Stoicorum veterum fragmenta*, I, Stuttgart.
- von Holtzendorff 1859: F. von Holtzendorff, *Die Deportationsstrafe im romischen Altertum, hinsichtlich ihrer Entstehung und rechtsgeschichtlichen Entwicklung dargestellt*, Leipzig.
- Wüst 1932: E. Wüst, s.v. *Mimos*, in *RE* XV 2, 1727-1764.
- York 2006: K.E. York, *Feminine Resistance to Moral Legislation in the Early Empire*, «Studies in Mediterranean Antiquity and Classics» 1, 1, 1-14 (<https://digitalcommons.macalester.edu/classicsjournal/vol1/iss1/2>):
- Zablocka 1986: M. Zablocka, *Le modifiche introdotte nelle leggi matrimoniali augustee sotto la dinastia giulio-claudia*, «BIDR» 89, 379-410.




Fig. 1: mappa concettuale di Tac. *ann.* II 85, 1-3

Vistilia, matrona, prostituta e infine bandita




Fig. 2: stemma dei *Vistilii* (modificato da *PIR*², V, p. 392)

Gaetano Arena

Abstract

Secondo quanto riferisce Tacito (*ann. II 85, 1-3*), nel 19 d.C. una donna di nome Vistilia, nata da famiglia pretoria, aveva pubblicamente dichiarato al cospetto degli edili la propria attività di *meretrix*. Questo gesto eclatante non può essere banalmente ritenuto il segno di rivendicazione della propria libertà sessuale da parte di donne ansiose di concedersi, con numerosi partners, gli stessi svaghi ricercati dagli uomini con le prostitute e/o con donne libere in avventure extraconiugali (Pomeroy, Cantarella, Berrino), ma piuttosto deve essere considerato una manifestazione politica di dissenso nei confronti del regime e della violenza economica da esso perpetrata contro le donne. Vistilia incarna una fetta della popolazione femminile altolocata che intendeva agire in autotutela con il fine ultimo della salvaguardia del proprio patrimonio, nel caso in cui fosse piovuta, sulla malcapitata di turno, un'accusa – fondata o semplicemente strumentale – di adulterio, reato che la *lex Iulia de adulteriis coercendis* ascriveva esclusivamente al genere femminile e condannava con pesanti sanzioni, quali la *relegatio in insulam* e la confisca di un terzo dei beni (inclusa la dote).

According to Tacitus (*ann. II 85, 1-3*), in 19 A.D. a woman by the name of Vistilia, born into a praetorian family, had publicly declared her activity as *meretrix* before the aediles. This striking gesture cannot trivially be taken as a sign of vindication of one's sexual freedom by women anxious to indulge, with numerous partners, in the same amusements sought by men with prostitutes and/or with free women in extra-marital flings (Pomeroy, Cantarella, Berrino), but rather must be considered a political manifestation of dissent against the regime and the economic violence it perpetrated against women. Vistilia embodied a segment of the upper-class female population that intended to act in self-protection with the ultimate aim of safeguarding their own wealth, in the event that an accusation – well-founded or simply instrumental – of adultery rained down on the unfortunate woman of the moment, a crime that the *lex Iulia de adulteriis coercendis* ascribed exclusively to the female gender and condemned with heavy penalties, such as *relegatio in insulam* and the confiscation of one third of their property (including the dowry).